



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2015**, addì **05** del mese di **OTTOBRE** alle ore **15.45** e segg. in Oristano e nel Palazzo di Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Sigg.ri:

Presidente: Avv. Donatella Pau, **Segretario:** Avv. Manuela Cau, **Tesoriere:** Avv. Patrizia Frau, **Consiglieri:** Avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada.

Assenti: nessuno

IL CONSIGLIO

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:

Deliberazione n. 404/2015

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 405/2015

Si procede, previo allontanamento del consigliere ***** avv. *****, all'approvazione del verbale relativo all'audizione del sig. ***** tenutasi nella precedente seduta.

Viene richiamato l'Avv. ***** che rientra.

Deliberazione n. 406/2015

Vista l'istanza depositata in data 25.09.2015, prot. n. 549, con la quale l'avv. *****, nata a Oristano il *****, chiede di essere esonerata dall'obbligo formativo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione continua in quanto madre di una bambina nata il *****, il Consiglio delibera di riconoscere l'esonero integrale dalla formazione sino al mese di ottobre 2015,

e l'esonero nella misura del 50% per i mesi di novembre e dicembre 2015 relativamente ai quali, pertanto, dovrà ottenere due crediti formativi, di cui uno in materia obbligatoria. Si comunichi via pec all'avv. *****.

Deliberazione n. 407/2015

Considerato

- che l'ordinamento professionale ed il Regolamento 16 Luglio 2014 n.6 del Consiglio Nazionale Forense riserva ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati - ferma l'attività di promozione e coordinamento del Consiglio Nazionale Forense - il compito di sovrintendere e coordinare l'attività di formazione continua vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti oltre che tutelare l'interesse al corretto esercizio della professione e quello di assicurare e garantire la competenza e la idoneità professionale dei propri iscritti anche a tutela dell'interesse della collettività;

- che il preambolo del codice deontologico forense affida all'avvocato, nell'esercizio della sua attività professionale, - tra altri – anche il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo alla attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;

- che, in particolare, gli artt. 12 e 13 del codice deontologico impongono all'avvocato, rispettivamente, il dovere di competenza, e quello del costante aggiornamento della propria preparazione professionale, con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense, con particolare riferimento ai settori nei quali egli svolge la sua attività;

- che il Consiglio dell'Ordine – anche recependo le condivisibili sollecitazioni in questo senso espresse dal Consiglio Nazionale Forense – ritiene sia necessario, ed in ogni caso opportuno, regolare, in modo sistematico le modalità che i propri iscritti debbono osservare perché sia assicurato l'aggiornamento della loro preparazione professionale e gli interventi idonei per consentire al Consiglio stesso di svolgere una doverosa verifica del concreto ed effettivo aggiornamento, garanzia per la più adeguata qualità delle prestazioni professionali;

APPROVA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 1 Formazione professionale continua

L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale curandone l'aggiornamento. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione continua e di aggiornamento professionale, disciplinate dal presente regolamento e secondo le modalità di seguito indicate. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2 Durata e contenuto dell'obbligo

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo, elenco o registro. L'anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il "credito formativo". Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, ogni iscritto deve conseguire, nel periodo di valutazione (triennio), almeno n. 60 "crediti formativi di cui almeno 9 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n.15 Crediti Formativi di cui n.3 nelle materie obbligatorie. E' consentita la compensazione dei crediti formativi del triennio di riferimento nella misura massima di n.5 crediti per anno. La compensazione è esclusa nelle materie obbligatorie. Il numero dei crediti formativi conseguiti in modalità "a distanza" o e:learning non può superare il 40% del totale. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle proprie esigenze professionali; gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art.9 della L.P. sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del Regolamento del C.N.F. e del Regolamento adottato con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi del citato art.9 L.P.

Articolo 3 Eventi formativi

Integra assolvimento degli obblighi di formazione continua ed aggiornamento professionale la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata (da certificati – attestazioni di frequenza o

equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, da uno dei Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana, dal Centro di Formazione istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate), dall'Unione Regionale della Sardegna e dai Consigli dell'Ordine: a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) della categoria professionale forense. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo le altre attività anche nelle forme dell'autoformazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del CNF.

Ove gli eventi si fossero svolti al di fuori dell'ambito territoriale nazionale, il Consiglio dell'Ordine valuterà, caso per caso, se attribuire o meno dei "crediti formativi", previo esame e valutazione della tipologia dell'evento, degli argomenti trattati e della qualifica dei relatori.

Articolo 5 Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo formativo gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art.20 c.I L.P. per il periodo del loro mandato, gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'Albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative ed

i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esentare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di seguito indicati:

- 1) gravidanza, maternità e paternità, nella misura del 100% durante la gravidanza ed il primo anno di età del bambino od in caso di certificata disabilità grave del figlio; la metà dei crediti formativi minimi per ciascun anno solare fino al compimento del V° anno del figlio, e nella misura di un quarto dal compimento del V° anno e fino al X° anno di età del figlio minore, restando inteso che nel caso di più figli i periodi di esonero non saranno cumulabili e l'esenzione potrà essere richiesta con riferimento al figlio nato per ultimo.
- 2) grave malattia o infortunio personale o di un familiare convivente nella misura da valutarsi caso per caso e che comunque presenti contenuti di particolare gravità e delicatezza;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;

- 4) altre ipotesi da valutare caso per caso e che, peraltro, presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza

L'esenzione riguarda solo il periodo in cui l'impedimento si verifica proporzionalmente alla durata dell'esenzione.

Articolo 6 Adempimento degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

Ciascun iscritto, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve trasmettere al Consiglio dell'Ordine, anche in via telematica, l'elenco con i crediti maturati nell'anno precedente non registrati attraverso il “, RICONOSCO” precisando gli eventi formativi ai quali ha partecipato, con obbligo di consegnare la relativa documentazione. Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata comunicazione annuale e costituisce illecito più grave la infedele indicazione dei dati forniti.

Articolo 7 Attività del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine, in auspicabile coordinamento con gli altri Consigli della Sardegna, con l'Unione Regionale dei Fori della Sardegna e con il contributo delle Associazioni forensi, dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, regolando le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi promossi dallo stesso Consiglio ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine o dall'Unione Regionale. Il Consiglio dell'Ordine, se ed in quanto possibile, favorisce la partecipazione gratuita degli iscritti agli eventi formativi, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti pubblici o da privati. Il Consiglio pubblicherà sul sito ufficiale dell'Ordine gli eventi formativi con l'indicazione dell'argomento, dei relatori e del numero di crediti formativi riconosciuti. Il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti

formativi agli eventi organizzati nella misura prevista dall'art. 20 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza locale nella misura prevista dall'art. 21 Regolamento del Consiglio Nazionale Forense con le seguenti modalità: 1) il soggetto promotore presenta con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al COA corredata dal programma e dalla documentazione idonea a

dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei Relatori; la data ed il luogo di svolgimento oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa; 2) Il Consiglio cura l'attività istruttoria e ove necessario richiede ulteriori informazioni o documentazione integrativa; 3) Il Consiglio si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 8 Controlli del Consiglio dell'Ordine

Al Consiglio dell'Ordine spetta il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Ai fini del suddetto controllo il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e l'eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce "crediti formativi" per gli eventi e le attività che non ritenga adeguati o sufficientemente documentati. Per lo svolgimento dell'attività di formazione, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla Commissione può essere disatteso dal Consiglio solo con deliberazione adeguatamente motivata.

Articolo 9 Attestato di Formazione Continua

Il Consiglio, su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, rilascia l'attestato di formazione continua. L'Attestato è personale, deve riportare le generalità del richiedente e può essere rilasciato anche agli iscritti che abbiano superato venticinque anni di iscrizione o compiuto sessanta anni di età. L'attestato può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso. L'iscritto che ha ottenuto l'attestato può pubblicarlo o dichiararlo nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense. Sul sito ufficiale dell'Ordine viene pubblicato l'elenco degli iscritti muniti di attestato su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.

Il possesso dell'attestato costituisce titolo per l'iscrizione e la permanenza negli elenchi predisposti dal Consiglio previsti da normative e/o convenzioni o su richiesta di Enti pubblici nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

Articolo 10 Norme di attuazione

Nella emanazione delle norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine avrà cura di tener conto delle osservazioni e delle indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale Forense al fine auspicato di armonizzare e rendere uniforme la formazione.

Articolo 11 Disposizioni finali

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito web dell'Ordine ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti. Si considerano utilmente conseguiti i crediti acquisiti dal 1° gennaio 2014.

In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua verrà rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura richiesta relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

Deliberazione n. 408/2015

Vista l'istanza depositata in data 05.10.2015, prot. n. 564, dagli avv.ti Nicola Matta, nato a Cagliari il 22.12.1978, e Oscar Repetto, nato a Cagliari il 10.05.1980, con la quale chiedono di essere inseriti nell'elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, ai sensi degli art. 1, comma II, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, al fine di essere nominati arbitri, vista la normativa in base alla quale possono essere nominati solo gli iscritti al circondario di Oristano, rigetta l'istanza. Si comunichi via pec agli avvocati Matta e Repetto.

Deliberazione n. 409/2015

Vista la richiesta presentata in data 05.10.2015, prot. n. 563, dalla Dott.ssa **Claudia Mura**, nata a Cagliari il 01.10.1983, con la quale chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Oristano, vista la documentazione allegata, vista la dichiarazione di disponibilità alla

frequenza del proprio studio, resa dall'avv. Daniela Schirru, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza.

Deliberazione n. 410/2015

Vista la richiesta presentata in data 05.04.2015, prot. n. 561 dall'avv. **Fabio Costa**, nato a Oristano il 23.12.1979, con la quale chiede di essere inserito nell'elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto penale ordinario e minorile, civile ordinario, minorile e volontaria giurisdizione, vista l'allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera l'inserimento.

Deliberazione n. 411/2015

Vista l'istanza depositata in data 02.10.2015, prot. n. 558, con la quale l'avv. **Alessandro Enna**, nato a Oristano il 10.02.1970, chiede di essere iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, visto il possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio delibera di conseguenza.

Deliberazione n. 412/2015

Vista l'istanza presentata in data 02.10.2015, prot. n. 557, dall'avv. **Anna Lisa Succu**, nata a Oristano il 27.07.1979, con la quale chiede di essere inserita nell'elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto penale ordinario, civile ordinario, minorile, volontaria giurisdizione e amministrativo, vista l'allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera l'inserimento.

Deliberazione n. 413/2015

Vista la nota del 22.09.2015, pervenuta in data 01.10.2015, prot. n. 555, con la quale la filiale della banca Intesa San Paolo comunica che la propria filiale in via Beato Angelico, dal 19.10.2015, sarà chiusa e che, di conseguenza, si dovrà fare riferimento alla filiale di piazza Roma, e viene assegnato il seguente nuovo Codice IBAN relativo al rapporto di conto corrente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano: IT54 G030 6917 4111 0000 0009 579; il consiglio prende atto e delibera di dare ampia diffusione, con pubblicazione sul sito e comunicazione agli iscritti all'ordine.

Deliberazione n. 414/2015

Vista la richiesta depositata in data 05.10.2015, prot. n. 562, con la quale l'avv. ***** chiede il rimborso delle spese di iscrizione sostenute dalla medesima per la partecipazione al Congresso Straordinario delle Camere Penali Italiane tenutosi a Pula il 25-27 settembre 2015, pari a € 50,00, vista la precedente delibera n. 330 del 20.07.2015, con la quale si era deliberato il solo rimborso delle spese di viaggio, il consiglio delibera di non riconoscere il rimborso richiesto. Si comunichi via pec all'avv. *****.

Deliberazione n. 415/2015

Vista la richiesta depositata in data 02.10.2015, prot. n. 556, con la quale l'avv. *****, chiede il rimborso delle spese di iscrizione al Congresso Straordinario delle Camere Penali tenutosi a Pula il 25-27 settembre 2015 pari a € 130,00, e le spese del carburante per le 2 trasferte, sostenute dal medesimo, vista la precedente delibera n. 330 del 20.07.2015, con la quale il consiglio ha deliberato di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, il consiglio riconosce il solo rimborso chilometrico relativo al carburante. Si manda alla Segreteria per effettuare il conteggio e al Consigliere Tesoriere per provvedere al pagamento. Si comunichi via pec all'avv. *****.

Deliberazione n. 416/2015

Visto l'esposto ad integrazione del precedente a firma dei sigg. *****e ***** pervenuto all'Ordine il 03.10.2015, prot. n. 560, il consiglio delibera di trasmettere il plico al Consiglio Distrettuale di Disciplina previo invio dello stesso all'avv. ***** con l'invito a far pervenire eventuali chiarimenti direttamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Deliberazione n. 417/2015

Vista la nota inviata via pec in data 05.10.2015, prot. n. 565, dall'avv. Jacopo Ponti, con la quale comunica di aver aperto uno studio secondario in Roma, via Vetulonia 56, oltre allo studio principale sito in Abbasanta, via Garibaldi 27, il consiglio prende atto e dispone l'inserimento della predetta nota nel fascicolo relativo all'avv. Ponti.

Deliberazione n. 418/2015

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,

| | NOMINATIVO | DATA RICHIESTA | OGGETTO | CONTROPARTE | AVVOCATO |
|-----|------------|-------------------|--|-------------|------------------------|
| I | ***** | 03/08/2015 | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NEL PROCEDIMENTO N. 1307/14 R.G. | ***** | PAOLINI PIERGAVINO |
| II | ***** | 03/09/2015 | AZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO | ***** | PAOLINI PIERGAVINO |
| III | ***** | 03/09/2015 | ESECUZIONE FORZATA ORDINANZE N. 5391/14, N. 1166/14 E DEL 30/03/2015 IN R.G. 1627/14 GIUDICE ESECUZIONE ORISTANO | ***** | PAOLINI PIERGAVINO |
| IV | ***** | 24/09/2015 | MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE | ***** | CADONI GABRIELLA |
| V | ***** | 29/09/2015 | COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PER CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO N. 993/15 R.G. TR. ORISTANO | ***** | BORRODDE ALESSANDRA |
| VI | ***** | 29/09/2015 | COSTITUZIONE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 183/15 R.ES. | ***** | SEQUI MARCELLO |

| | | | | | |
|------|-------|------------|--|-------|--------------------------------------|
| VII | ***** | 30/09/2015 | SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI | ***** | MURONI ANNA MARIA |
| VIII | ***** | 30/09/2015 | CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO- GIUDIZIALE | ***** | PATTAROZZI ANDREA |
| IX | ***** | 01/10/2015 | MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE | ***** | MURONI ANNA MARIA |
| X | ***** | 02/10/2015 | CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - GIUDIZIALE | ***** | PERDISCI DANIELA MARIOLINA |
| XI | ***** | 02/10/2015 | CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - GIUDIZIALE | ***** | GARAU DENISE |
| XII | ***** | 05/10/2015 | MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE | ***** | ARU GABRIELLA |
| XIII | ***** | 05/10/2015 | REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO | ***** | CAMPUS MIRIAM |
| XIV | ***** | 05/10/2015 | COSTITUZIONE PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER MOROSITÀ | ***** | BAGLIERI SAMANTHA |
| XV | ***** | 05/10/2015 | SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI GIUDIZIALE | ***** | ANNALISA SOTGIU (FORO DI SASSARI) |
| XVI | ***** | 17/09/2015 | ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ' DEL FABBRICATO SITO IN PAULILATINO, F. 36, MAPP. 530 | ***** | ROSSELLA OPPO |

il Consiglio delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria.

Deliberazione n. 419/2015

Vista l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 29/09/2015 dal **sig. *******, il consiglio delibera di rigettare poiché è stato indicato il reddito relativo all'anno 2013. Si comunichi via pec all'avv. Alessandra Borrodde.

Deliberazione n. 420/2015

Vista la nota del 21.09.2015, pervenuta all'Ordine in data 24.09.2015, prot. n. 543, a firma della sig.ra ***** il Consiglio, dato atto che il consigliere avv. ***** si è allontanato, prende atto e dispone l'inserimento della nota nel fascicolo personale dell'avv. *****.

** *** **

Alle ore 18.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau